



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO

SEZIONE CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. /2019 promosso da: ,

(C.F. _____) con il patrocinio dell'avv.

RICORRENTE/I

contro

(C.F. _____) con il patrocinio dell'avv. BALLO GIANLUCA;

RESISTENTE/I

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/10/2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Si richiamano interamente gli atti e i documenti di causa.

La causa è stata istruita con produzione documentale.

Il ricorso è infondato e va rigettato per carenza del *periculum in mora*.

In proposito, si osserva che la parte ricorrente ha ravvisato la sussistenza di tale requisito esclusivamente nel pregiudizio economico derivante sia dall' " *impossibilità di utilizzare per sé il negozio, sia di concederlo in locazione a terzi*".

In particolare, si legge alle pagine 6 e 7 del ricorso: "*Alla luce di quanto esposto, la connotazione eminentemente economica del pregiudizio allegato e dedotto, assume i caratteri dell'irreparabilità rilevanti, che legittimano l'adozione di un pronto ed immediatamente provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. Sulla base dei motivi sopra esposti, la ricorrente non può attendere le more di un giudizio di cognizione piena, in quanto il trascorrere del tempo necessario alla definizione di questo comporterebbe danni irreparabili e difficilmente valutabili ai fini del completo ristoro. Infatti, se nella fattispecie fosse instaurato un processo ordinario – che nella migliore delle ipotesi durerebbe almeno un paio d'anni –, gli effetti della decisione di merito sarebbero inidonei a soddisfare integralmente il diritto della ricorrente, dato che la durata del giudizio supererebbe il limite della normale tollerabilità: al mancato godimento dell'immobile si aggiungerebbe il deprezzamento di questo a seguito del prolungato inutilizzo*".



Dalle stesse allegazioni della parte ricorrente, quindi, emerge con chiarezza che il pregiudizio da lei temuto sia di natura propriamente economica.

Tuttavia, è noto che l'art. 700 c.p.c. richiede, ai fini della concessione della cautela atipica, la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, ovvero quello che, per sua natura o per la sua particolare connotazione nel caso concreto, non possa essere adeguatamente ed interamente rifuso per equivalente, cioè mediante assegnazione di somme di danaro a titolo risarcitorio, al termine dell'ordinario giudizio di merito.

Pertanto, la giurisprudenza nega l'irreparabilità del pregiudizio allorché la lesione (il danno) prospettata dall'istante sia già all'origine di natura patrimoniale, ben potendo quella essere tipicamente reintegrata, in forma specifica, mediante attribuzione di somme di denaro a titolo risarcitorio.

Il pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 700 c.p.c., infatti, sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela. Il pregiudizio irreparabile non sussiste invece nei casi in cui, come nel caso in esame, siano in discussione esclusivamente aspetti e profili di carattere economico.

Pertanto, anche nell'ipotesi in cui si voglia ritenere che il requisito del *periculum in mora* possa anche riferirsi ad un danno di carattere esclusivamente pecuniario, è tuttavia comunque necessario che venga addotta e provata l'entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l'effettiva irreparabilità. Quando il pregiudizio paventato al fine di ottenere un provvedimento d'urgenza abbia unicamente carattere pecuniario, la sua irrimediabilità deve essere, infatti, concretamente dimostrata da chi invoca la tutela d'urgenza e tale dimostrazione non può restare circoscritta al mero dato economico dell'esborso di denaro, ma deve concernere anche e soprattutto gli effetti di quell'esborso da cui possa ragionevolmente trarsi il convincimento dell'insufficienza di una semplice futura riparazione pecuniaria del danno (cfr. Tribunale Modena, sez. I, 09/07/2003).

Il requisito del *periculum in mora*, quindi, non può essere sempre implicitamente riconosciuto, bensì presuppone il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio irreparabile imposto dalla norma (art. 700 c.p.c.); occorre quindi una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze - legate alla mancata adozione del provvedimento cautelare - attraverso l'indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell'eventuale nocumento legato alla condotta di controparte.

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha fornito al Tribunale elementi da cui desumere l'irreparabilità del paventato danno economico, non avendo né allegato, né dimostrato le sue personali condizioni economico – reddituali e le particolari ragioni che imporrebbero, con urgenza, il godimento diretto o la disponibilità dell'immobile di sua proprietà. La parte, infatti, non ha in alcun modo riferito, né provato che tale immobile sia l'unico in sua proprietà e che da tale unico immobile possa trarre l'unica fonte di reddito possibile per procurarsi un minimo di sostentamento, ovvero quanto necessario per vivere.

Né risulta che la parte ricorrente si trovi in una precaria situazione economica e che non disponga dei mezzi economici minimi e necessari per attendere ad una vita decorosa.

Inoltre, non vi sono elementi dai quali desumere l'insolvibilità della parte resistente e la conseguente fondatezza del timore della ricorrente dell'insoddisfazione del proprio diritto di credito.

Invero, la parte ricorrente non ha fornito alcun elemento oggettivo in merito alla capacità patrimoniale dell'odierna resistente.

Inoltre, non risultano ulteriori elementi soggettivi ricavabili da comportamenti processuali o *extra* processuali della parte che rendano verosimile il depauperamento del suo patrimonio o che quantomeno siano sintomatici del suo intento di sottrarsi all'adempimento originando una situazione di insolvenza.

Al contrario, invece, rilevanza va attribuita all'immediata disponibilità manifestata dalla parte resistente al raggiungimento di una soluzione conciliativa della lite, che avrebbe senz'altro consentito alla parte ricorrente di ottenere il risultato preteso in via cautelare (pur, lo si ribadisce, in assenza dei relativi presupposti) senza in alcun modo precludersi la possibilità di instaurare successivamente il giudizio di merito volto ad ottenere, previo accertamento dell'esistenza dell'invocata servitù di acquedotto in favore del fondo di sua proprietà e a carico di quello della resistente e del mancato adempimento da parte di quest'ultima all'obbligazione di fare dedotta in giudizio, la sua condanna al risarcimento dei danni subiti.

Ne deriva l'insussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Tale carenza è idonea di per sé a giustificare il rigetto del ricorso cautelare, anche a prescindere dall'esame del *fumus boni iuris*, considerata l'autonomia tra i due presupposti richiesti, ai fini di un suo positivo accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. 55/2014 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), tenuto conto del valore indeterminato della causa, della sua natura e complessità, con esclusione della tariffa prevista per la fase decisionale, non essendo stata svolta alcuna attività.



P.Q.M.

Il Giudice,

Il Giudice,
- visti gli artt. 669 septies e 700 c.p.c. rigetta il ricorso proposto da
contro , in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- condanna al rimborso in favore di in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese processuali che liquida in €
4.390,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, oltre C.P.A. e I.V.A..
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Rovigo, 6 febbraio 2020

Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu

